

21 FEB, 2020

BUBANOINSIEME
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE VIA LUME N. 1889 – MORDANO, FRAZ. BUBANO
C.F. E P. IVA 03133301204.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL GIORNO 11 FEBBRAIO 2020

Oggi, 11 febbraio 2020 alle ore 20,30 presso la sede legale dell'Associazione, si è riunita l'assemblea dei soci dell'associazione chiamata a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adozione di un nuovo statuto ai fini dell'adeguamento alla normativa contenuta nel D.Lgs. 117/2017 con riscrittura dell'oggetto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza della seduta il Presidente del Consiglio Direttivo il Signor Federici Pacifico, il quale constata la presenza dei soci dell'associazione nelle persone dei signori: Bianca Cristina Berardi, Zotti Vittorio, Martini Roberta, Baldisserri Bruna, Dal Pozzo Michele, Donattini Valerio, Barnabi Pasqua, Federici Pacifico, Baldisserri Vanda, Riccardo Plazzi, Giovannini Soana, Ferlini Patrick, quindi anche del Consiglio Direttivo dell'associazione al completo, della Commercialista dell'Associazione Dott.ssa Silvia Poli, dell'assenza giustificata del Collegio dei Revisori, dichiara valida ed aperta la riunione e chiama a fungere da segretario il Sig. Plazzi Riccardo che con il consenso di tutti i presenti, la quale accetta.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che occorre adeguare il proprio Statuto alla nuova normativa prevista dal D.Lgs. 117/2017 infatti per mantenere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale occorre variare lo Statuto prevedendo alcune clausole obbligatorie. A seguito dell'adeguamento dello Statuto l'Associazione sarà iscritta al nuovo registro Runtis non appena entrerà in vigore. Il Presidente sottopone quindi ai presenti una bozza di Statuto, già esaminato ed approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 10 gennaio scorso presso lo Studio della Commercialista, del quale viene data lettura ai presenti; viene chiarito dalla Dott.ssa Poli che stando ai limiti indicati nel D.Lgs.117/2017, non è necessario per l'Associazione Bubanoinsieme Aps nominare né l'Organo di controllo né il Revisore legale seppure presenti gli articoli che li regolamentano. I presenti concordano quindi che quando scadrà l'attuale Collegio Sindacale si deciderà se nominare o meno un nuovo organo di Controllo. La Dott.ssa Poli sottolinea gli aspetti caratteristici del nuovo Statuto in cui, oltre ad essere presente un oggetto sociale più ampio, nel quale sono state inserite alcune delle attività

di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs.117/2017, è contenuta la possibilità di nominare uno o più consiglieri delegati all'ammissione dei nuovi soci e la previsione dell'assicurazione obbligatoria per i soci volontari.

Al termine della lettura dello Statuto, si apre un dibattito tra i presenti che esaminano tutti gli aspetti riguardanti le variazioni citate con l'aiuto della Commercialista.

Il Presidente al termine della discussione chiede ai soci di deliberare sul primo punto all'ordine del giorno.

L'assemblea all'unanimità, essendosi nessuno astenuto dal voto,

delibera

- **di adottare il nuovo Statuto ai fini dell'adeguamento alla normativa contenuta nel D.Lgs. 117/2017 dando per approvato lo Statuto nella stesura che si allega al presente verbale sotto la lettera A), letto in precedenza;**
- di conferire al Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione tutti i poteri necessari per poter dare esecuzione alle decisioni odierne dell'assemblea dei soci, quali l'espletamento delle pratiche conseguenti alla variazione dello Statuto come la registrazione dello stesso presso gli uffici competenti, chiedendone espressamente l'esenzione dall'imposta di bollo così come previste dall'articolo 82 comma 5 del D.Lgs.117/2017 e come confermato dalla Agenzia delle Entrate con Risoluzione n.158/E del 21 dicembre 2017 e l'esenzione dall'imposta di registro ex art. 82 comma 3 del medesimo D.Lgs.117/2017 e di occuparsi di tutte le pratiche di comunicazione di tali variazioni dando per rato et valido il suo operato;
- di conferire mandato al Presidente del Consiglio Direttivo di convocare una riunione del Consiglio Direttivo dell'associazione per deliberare sulla nomina di uno o più consiglieri delegati per l'ammissione dei Soci dell'Associazione come previsto dall'articolo n. 5 dello Statuto.

Non essendoci altro da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente alle 21,40 circa dichiara sciolta la seduta previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(FEDERICI PACIFICO)



Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di Bologna - Ufficio Territoriale di Imola

Pacco n° 291 Serie 3

Versato € 0,55 con quitanza

IL DIRETTORE

(*) firma su delega del Direttore Provinciale

Maria Rita Civalani

IL FUNZIONARIO
Riccardo Colangelo

IL SEGRETARIO

(PLAZZI RICCARDO)



STATUTO

ASSOCIAZIONE "BUBANOINSIEME A.P.S."

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SPECIFICAZIONI

È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile e ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata "BUBANOINSIEME APS" (d'ora in avanti Associazione).

Art. 2 - SEDE – DURATA

L'Associazione ha sede in Bubano via Lume 1889 frazione di Mordano. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito Comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, ricreative, solidaristiche e di utilità sociale nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti e dei terzi, ispirandosi ai valori della Costituzione Italiana e ai principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso o per qualsiasi altra ragione:

- lo sviluppo e la crescita armonica della comunità locale attraverso lo svolgimento di iniziative di promozione umana e sociale rivolte a tutta la collettività con particolare riguardo alle fasce più deboli della popolazione;
- la promozione sociale, culturale e civile dell'intera comunità anche attraverso la promozione e l'organizzazione di manifestazioni varie (culturali e ricreative) volte a favorire un proficuo uso del tempo libero, la partecipazione e la solidarietà attiva;
- la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
- la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- l'impegno nel volontariato civile solidale;
- la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
- il sostegno, la collaborazione e l'elaborazione di progetti, anche con le Istituzioni Pubbliche, le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore, volti a promuovere ed assicurare condizioni di vita economiche e sociali adeguate e sufficienti per gli anziani, i disabili e in genere per le persone bisognose;
- la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;
- la promozione di una cultura positiva e attiva;
- la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni;
- l'osservatorio sociale e il presidio sul territorio delle dinamiche conseguenti alle trasformazioni in atto nella società;
- l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
- le attività volte a garantire la parità di genere;

- l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo.

Per il perseguimento delle predette finalità l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale, come da art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, aventi ad oggetto:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare, per lo scopo prefisso, l'associazione si propone di svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, Enti Pubblici e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'associazione, le seguenti attività:

- realizzazione di strutture civiche e conseguente loro gestione, ivi compresa la manutenzione ordinaria delle medesime aventi il fine dell'organizzazione di manifestazioni, feste, sagre ed eventi culturali, ricreativi ed aggregativi;
- promozione ed incoraggiamento della vita associativa in un ambiente di incontri per i reciproci scambi di idee e conoscenze, con le giovani generazioni e le scuole di ogni ordine e grado, le altre associazioni e le forze politiche e sociali del territorio;
- predisposizione e gestione di strutture con spazi ed ambienti idonei allo svolgimento di attività e servizi compatibili con gli scopi sociali. In particolare, l'Associazione potrà effettuare una complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati, nonché l'attività di bar;
- promozione della cultura dei cibi e dei sapori della tradizione locale e loro valorizzazione anche mediante corsi di cucina, con particolare attenzione alla preparazione di pasta fresca e delle paste ripiene caratteristiche del territorio, con possibilità di degustazione e vendita, ottenute le necessarie autorizzazioni;
- incentivazione dell'organizzazione di iniziative per sostenere persone associate e non in condizioni di indigenza e per raccogliere fondi ai fini di solidarietà, beneficenza o autofinanziamento;
- organizzazione di attività ludico ricreative ed aggregative rivolte alla popolazione giovane e meno giovane come corsi di ballo, serate musicali, conferenze, cineforum, tornei di carte, tombole etc.;
- partecipazioni ed organizzazione di sagre ed ogni altra manifestazione affine agli scopi sociali;

- si prevede la possibilità di effettuare l'attività di noleggio a terzi della struttura e della sala per eventi di altre associazioni, imprese o privati;
- realizzazione di ogni altra attività affine a quelle sopraelencate e compimento, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, di ogni atto od operazione necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti di legge.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

L'Associazione può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

L'Associazione si impegna ad accettare e osservare - per proprio conto e per conto dei propri soci - lo statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le delibere degli organi nazionali dell'associazione di promozione sociale a cui eventualmente aderisce e delle strutture territoriali di quest'ultima.

ART. 4 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse. Gli associati sono persone fisiche e associazioni di promozione sociale che fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea solo per atti che non possano comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale.

Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Sulle domande di ammissione entro 30 giorni si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre ricorso sul quale si pronuncerà l'Assemblea dei soci in modo definitivo durante la prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto nella sua prima seduta utile ad aggiornarsi sui nuovi associati verificando la corretta annotazione del loro nominativo nel libro degli associati. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 giorni.

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio di maggiore d'età, inoltre, ha diritto di voto fin dal momento dell'acquisizione della qualifica di socio per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'approvazione del bilancio e per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori previa richiesta scritta inviata con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- a mantenere sempre un comportamento corretto verso l'Associazione e verso gli altri soci contribuendo al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – SANZIONI

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni volontarie da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso avrà effetto a partire dalla ricezione della comunicazione da parte del Consiglio Direttivo;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale entro il 30 giugno senza giustificato motivo;
- per espulsione deliberata a maggioranza dei suoi membri dall'Assemblea dei Soci per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto, dai regolamenti interni o dalle deliberazioni prese dagli organi sociali. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art.6 del presente Statuto.

Art. 9 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, erogazioni, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Infine il fondo patrimoniale è costituito da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 12 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni e integrazioni a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 13 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. l'Organo di amministrazione: il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. l'Organo di Controllo, collegiale o singolo (eventuale, obbligatorio solo al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore);
5. il Revisore legale dei conti, singolo o collegiale (organo eventuale, obbligatorio solo al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore).

Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea sovrana dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo). L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare dall'Organo di Controllo (se nominato) o da almeno un decimo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida con la presenza o rappresentanza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno i due terzi più uno degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno un terzo più uno degli associati. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

La convocazione è effettuata dal Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione) almeno 10 giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è normalmente presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea provveda ad eleggere il proprio Presidente. La nomina del segretario verbalizzante è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Le votazioni possono avvenire per voto ad alzata di mano o tramite voto segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea.

Art. 16 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di competenza dell'Assemblea straordinaria. In particolare l'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- elegge il Consiglio Direttivo;

- elegge l'Organo di Controllo ed il Revisore, se esistente;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- approva eventuali Regolamenti.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette) eletti fra i soci. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio provvede a sostituirli nominando il primo o i primi dei non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea poiché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. E' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri; in questo caso il Presidente è tenuto a convocarlo entro 20 giorni dalla richiesta. La convocazione è fatta a mezzo lettera, email da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Nei casi di documentata urgenza può essere convocato a mezzo telefono o strumenti elettronici in modo che i membri del Consiglio ed i Revisori ne siano informati almeno 1 giorno prima.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;

- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero eventualmente delegare uno o più dei propri membri a esaminare la domanda di adesione per esserne poi reso edotto e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni e integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno, unitamente al bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 21 – PRESIDENTE

Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica per tre anni ed è rieleggibile. Egli presiede e convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercitare il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verificare se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;

- esprimere con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verificare sulla corrispondenza delle operazioni contabili agli atti deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo possono anche essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 23 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Al ricorrere dei casi previsti dall'art. 31 del CTS viene nominato l'Organo di revisione monocratico, formato da un Revisore Legale dei conti iscritto al relativo Registro.

La revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di controllo di cui all'art. 30.

Art. 24 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 25 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26 – STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 27 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la Legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 28 – NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione "Bubanoinsieme A.p.s."
Mordano – 11/02/2020